

Risarcimento del danno mediante corresponsione del prezzo al netto dell'imposizione fiscale: interpretazione dell'art. 1223 c.c. guardando alla CEDU

Trib. Milano, sez. IV civ., sentenza 21 giugno 2016 (Giudice, dr. Pierpaolo Gori)

Art. 1223 c.c. – Interpretazione orientata secondo la CEDU – Quantum risarcimento – Parametrato al prezzo netto dall'imposizione fiscale

Per effetto di una lettura convenzionalmente orientata della previsione dell'art. 1223 del codice civile italiano, alla luce della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nella quantificazione del danno patrimoniale, dev'essere scorporato il quantum risarcito, parametrato al prezzo netto, dall'imposizione fiscale dovuta allo Stato membro, per evitare da un lato un ingiustificato arricchimento del risarcito e, dall'altro, un falsamento delle regole concorrenziali del mercato (cfr. ad es. sentenza CEDU Petri Testaferrata Bonici Ghaxaq c. Malta, No. 26771/07, 3 settembre 2013, § 25). Infatti, l'incameramento da parte del soggetto risarcito anche dell'Iva, spettante all'Erario in caso di normale compravendita, andrebbe oltre la ricostituzione per equivalente della situazione anteriore all'inadempimento contrattuale. Per le esposte ragioni, copia della sentenza dev'essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate per gli eventuali adempimenti di competenza.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 co. 2° n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., applicabili anche ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n.69/2009, che prevedono una concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.

2. Con atto di citazione notificato in data 10.2.2014, la società TTT S.r.l. ha evocato in giudizio avanti al Tribunale di Milano la società PPP S.r.l. chiedendo, anche ex art. 186 ter cod. proc. civ., la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 76.800,00 a titolo saldo prezzo per una fornitura di merce consegnata nel 2010, nello specifico macchinario industriale denominato "...", per dosaggio, riempimento e tappatura di liquidi.

L'attrice ha chiesto altresì di condannare la convenuta a restituire il macchinario "...a doppia colonna di riempimento e tappatura", con i relativi beni accessori, che la stessa le avrebbe consegnato in "prestito d'uso", in attesa della riparazione dei vizi riscontrati da quest'ultima sulla macchina "Linea A Liquidi", acquistata nel maggio 2010. TTT S.r.l.; ha

pure chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali, nel caso in cui dovesse essere accertato l'utilizzo improprio, erroneo e protrattosi oltre i termini consentiti, del predetto macchinario. Ove la restituzione non fosse possibile, l'attrice ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni asseritamente patiti, della somma corrispondente al valore del predetto macchinario, con i relativi accessori, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali asseritamente patiti a causa della mancata fruizione dei richiamati beni.

3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.6.2014, si è costituita in giudizio la società PPP S.r.l. contestando in fatto e in diritto le deduzioni e la domanda attorea. Previo rigetto dell'istanza di pagamento ex art. 186 ter cod. proc. civ., in via principale e nel merito, la convenuta ha chiesto di condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ..

In via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento della complessiva somma di € 100.631,46, corrispondente al credito dalla stessa asseritamente vantato nei confronti di quest'ultima, per acquisto di materiali, prestazioni, forniture e manodopera. Sempre in via riconvenzionale, ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita perfezionatosi in seguito all'accettazione – da parte di TTT S.r.l. - dell'ordine d'acquisto inviatole il 21.5.2010 e, per l'effetto, di condannare la stessa a restituire somma di € 40.810,00 – ricevuta a titolo di acconto sull'acquisto dei macchinari denominati “...” e “Linea A liquidi” –. PPP S.r.l. ha infine chiesto altresì la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente patiti, quantificati in € 50.000,00 ovvero in altro importo ritenuto dovuto dal giudice.

4. Assegnati alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., all'udienza del 4.12.2014 il giudice istruttore – ritenutane la rilevanza – ha ammesso la prova orale sui capitoli di prova di cui ai numeri 3,8,14,22,26,27,30 articolati dall'attrice nella propria memoria depositata il 23.10.2014 con due testi e ha ammesso parte convenuta alla prova contraria sugli stessi capitoli con due testimoni.

Assunte le prove orali, all'udienza del 28.1.2016 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e il giudice istruttore – con il consenso delle difese – ha assegnato termine per il deposito delle comparse conclusionali e, in luogo del deposito delle memorie di replica, ex art. 281 quinquies, secondo comma, cod. proc. civ. ha fissato udienza di discussione per il giorno 5.5.2016. A tale udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 quinquies, secondo comma, cod. proc. civ., il GI ha trattenuto la causa in decisione con termine ordinario di 30 giorni per il deposito della sentenza.

In via preliminare

5. Il Tribunale rileva, preliminarmente, che i capi di domanda attorea nn. 5), 6) e 9) e l'intera domanda subordinata, sono stati per la prima volta proposti dall'attrice con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ..

Quanto al capo 5), il Tribunale constata che lo stesso non può essere ricondotto per petitum e causa petendi al perimetro del thema decidendum introduttivo del giudizio in quanto si tratta di una domanda di accertamento che si fonda su un fatto costitutivo principale – la

mancata consegna, da parte di PPP S.r.l., di tutta la campionatura necessaria alla corretta taratura del macchinario denominato “Linea A Liquidi” – noto alla parte ma mai prospettato in citazione, oltretutto previa condanna da parte del Tribunale nei confronti della convenuta ad un “facere”, appunto rimettere la campionatura all’attrice.

6. Anche attraverso la formulazione del capo di domanda n. 6, l’attrice ha tardivamente immutato l’oggetto della propria pretesa e le ragioni a fondamento della stessa, in quanto ha chiesto per la prima volta di condannare la convenuta al pagamento del saldo prezzo per l’acquisto del macchinario denominato “Linea A Liquidi”, in esecuzione della specifica obbligazione contrattuale certamente nota sin dalla citazione. Infatti, si tratta di obbligazione discendente dal contratto di compravendita perfezionatosi in seguito all’accettazione – da parte di TTT S.r.l. - dell’ordine d’acquisto inviatole da PPP S.r.l. il 21.5.2010 (cfr. contratto di compravendita sub doc. 1 attoreo).

Per tutte le considerazioni sin qui esposte, i capi di domanda attorea nn. 5) e 6) dell’attrice vanno dichiarati inammissibili.

7. Il capo di domanda attorea n. 9) invece non può essere invece considerato tardivo in quanto, propriamente si tratta di eccezione, la decadenza dal diritto alla garanzia ex art. 1495, comma 1, cod. civ. non poteva essere invocata dall’attrice con l’atto introduttivo del presente giudizio, ma solo nella memoria ex art.183 6° comma n.1 cod. proc. civ., prima difesa utile successiva alla proposta riconvenzionale di risoluzione del contratto del 21.5.2010 proposta dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta per inadempimento della controparte, in quanto le due linee A e B oggetto del contratto sarebbero state non conformi.

8. La domanda subordinata attorea è, del pari, tempestiva in quanto formulata nella prima difesa utile, la memoria ex art.183 6° comma n.1 cod. proc. civ., per il solo caso dell’accoglimento della riconvenzionale.

9. Anche quanto ai capi di domanda attorea nn. 7) e 8) va constatato che, che pur non essendo stati proposti con l’atto introduttivo del presente giudizio, sono conseguenza(e sostanziale parziale adesione alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta, e tengono conto delle fatture per la prima volta indicate in comparsa di costituzione e risposta e, pertanto, devono essere ritenuti ammissibili.

10. Infine, l’eccezione preliminare di decadenza ex art.1495 cod. civ. sollevata da parte attrice dev’essere scrutinata unitamente al merito, in quanto strettamente dipendente dalla ricostruzione dei fatti, dalla qualificazione dei contratti intercorsi tra le parti e dalla valutazione dell’adempimento o meno delle sinallagmatiche obbligazioni discendenti da questi.

Nel merito

11. La presente controversia trae origine dal fatto che la società PPP S.r.l. – in qualità di acquirente – ha stipulato con la società TTT S.r.l. – in qualità di venditrice - un contratto di compravendita, perfezionatosi in seguito all’accettazione da parte di quest’ultima dell’ordine di acquisto n. 953 inviatole da PPP il 21.5.2010 (cfr. ordine d’acquisto sub doc. 1 attoreo). Si legge che tale ordine ha ad oggetto l’acquisto di due macchinari industriali denominati, rispettivamente, “...” e “Linea A Liquidi” per il prezzo complessivo di € 204.000,00, comprensivi di Iva, il

primo da consegnarsi a fine luglio 2010 e il secondo a fine settembre 2010.

12. Venendo all'adempimento delle obbligazioni corrispettive, è pacifico che la PPP S.r.l. ha versato alla TTT S.r.l. il portato dalla fattura n. 16/2010 del 24.5.2010 (cfr. fattura sub doc. 3 attoreo), ossia la somma di € 40.800,00, comprensiva di Iva, - al netto € 16.000,00 per la macchina "..." ed € 18.000,00 per la macchina "Linea A Liquidi" - a titolo di acconto sul prezzo complessivo per l'acquisto dei macchinari in oggetto (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione e pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta).

E' poi documentalmente provato da DDT n. 33/10 del 24.6.2010 (cfr. DDT sub doc. 2 attoreo), che la TTT S.r.l. ha tempestivamente consegnato - in conformità alle obbligazioni assunte con la stipula del predetto contratto di compravendita - alla PPP S.r.l. entrambe le linee produttive.

In pari data, la TTT S.r.l. ha emesso la fattura n. 20/2010 per la somma di € 163.200,00, comprensiva di Iva, corrispondente all'importo ancora dovuto dalla PPP S.r.l. per il saldo del prezzo residuo (cfr. fattura sub doc. 4 attoreo), che è rimasta impagata.

13. Il 5.7.2010, la PPP S.r.l., con lettera raccomandata a/r - ricevuta dalla TTT S.r.l. il 9.7.2010 (cfr. lettera raccomandata sub doc. 6 di parte convenuta) - ha contestato l'esistenza di vizi relativi alla fornitura dei predetti macchinari "dopo essere intervenuti al collaudo delle due linee presso il ns cliente", vizi non meglio precisati ma indicati genericamente come "mal funzionamento su entrambe le linee".

In seguito a tale lettera di contestazione, la TTT S.r.l. ha ricordato che entrambe le linee erano coperte da garanzia richiedendo "l'elenco delle problematiche" riscontrate o un appuntamento presso gli impianti per visione (cfr. lettera raccomandata a/r del 12.7.2010 sub doc. 7 di parte convenuta, a riscontro della richiamata lettera inviata dalla PPP S.r.l.).

14. L'elenco dei vizi non è noto, ma è documentato il fatto che la PPP S.r.l. ha restituito alla TTT S.r.l. i macchinari in oggetto, come si evince dal DDT di PPPACK n. 790 del 20.7.2010, nel quale è stata indicata la dicitura "[...] reso per riparazione" in relazione ad entrambe le linee produttive, consegnate al vettore il 20.7.2010 ore 18,27 (cfr. DDT sottoscritto sub doc. 8 di parte convenuta).

In presenza di questo ritiro dei beni compravenduti in garanzia, il Tribunale rammenta che la giurisprudenza è univocamente orientata nel senso che l'impegno del venditore a riparare il bene implica il riconoscimento del vizio da cui esso è affetto e impedisce quindi la decadenza comminata al compratore dall'articolo 1495 cod. civ. per il caso di mancata tempestiva denuncia; l'obbligazione assunta è autonoma e distinta della garanzia che legittima l'esercizio delle azioni di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto, soggette alla prescrizione di un anno dalla consegna, stabilita dallo stesso articolo 1495 cod. civ. (cfr. ad es. Cass. 12 maggio 2000 n. 6089). L'eccezione di decadenza ex art.1495 cod. civ. avanzata da parte attrice nella propria memoria ex art.183 6° comma cod. civ. va dunque disattesa per entrambi i macchinari.

15. Ciò detto, occorre ora distinguere - per chiarezza espositiva - le problematiche attinenti al macchinario denominato "..." e a quello denominato "Linea A Liquidi". In particolare, la PPP S.r.l., a pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta, ha affermato che la "..." non le

sarebbe mai stata riconsegnata dalla TTT S.r.l. in seguito all'asserita riparazione dei vizi da parte di quest'ultima.

16. Il Tribunale constata che tale circostanza è smentita per tabulas; il DDT n. 62/2010 del 29.9.2010, - la cui causale è "reso per modifica in garanzia" - conferma che in pari data, la TTT S.r.l. ha consegnato alla PPP S.r.l. la macchina "... completa come da prev. 1025 del 06/05/10 [...]" (cfr. DDT sub doc. 15 attoreo). Il documento è firmato per conto della PPP S.r.l. per ricezione merce e la convenuta non ha mai disconosciuto la propria sottoscrizione nel processo o proposto querela di falso.

D'altra parte questo dato è confermato dalla stessa produzione documentale di PPP S.r.l. dal momento che nella raccomandata a/r del 23.11.2010 prodotta dalla stessa sub. doc. 11 di parte convenuta, si legge "ad oggi avete riconsegnato solo in data 29.9.2010 il reso per modifiche di una linea ma la stessa non è ancora conforme all'ordine". Sennonché, ancora una volta non è dato sapere di quali vizi si tratti che rendono la linea B non conforme.

La rinnovata contestazione da parte della PPP S.r.l. è del tutto generica in quanto non indica né la natura dei vizi, né la tipologia degli stessi e, pertanto, innanzitutto non è idonea a rendere edotta la TTT S.r.l. delle nuove problematiche riscontrate e, processualmente, di per sé non costituisce prova dell'inadempimento della venditrice.

17. Né la PPP S.r.l. ha fornito nel corso del presente processo elementi ulteriori a dimostrare che la linea B, dopo la riconsegna del 29.9.2010 sarebbe stata inidonea all'uso per cui realizzata o comunque non conforme all'ordine. A pag. 3 della memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cod. proc. civ. di parte convenuta si legge che la TTT S.r.l. le avrebbe consegnato "[...] solo dei pezzi, disassemblati, forse parte di una linea simile, alcuni pure usati (i dosatori): trattavasi di un ammasso di carpenteria e di pezzi meccanici - mancava parte del quadro elettrico, mancava il bordo macchina".

Il riferimento non pare pertinente alla linea B, dal momento che nel richiamato DDT del 29.9.2010 si legge che la macchina "..." è stata consegnata "completa" (doc. 15 attoreo), così come descritta nell'offerta n. 1025 del 6.5.2010 inviata dalla TT S.r.l. alla PPP S.r.l. (cfr. ordine d'acquisto sub doc. 1 attoreo e offerta n. 1025 sub doc. 13 attoreo).

Ancora, nel richiamato DDT è indicata espressamente, sotto la voce "Aspetto esteriore dei beni", la dicitura "A vista" (doc. 15 attoreo); ciò significa che al momento della consegna la PPP S.r.l. ben avrebbe potuto rendersi immediatamente conto che il macchinario non era quello dalla stessa precedentemente ordinato. Al contrario, la PPP ha sottoscritto il DDT riconoscendo, pertanto, la consegna della macchina "..." con le caratteristiche indicate minuziosamente nel documento di trasporto.

18. Anche la prova orale ha confermato la circostanza che la TTT S.r.l. ha riconsegnato alla PPP S.r.l. il macchinario "...". In particolare il teste ... - di professione responsabile meccanico presso la TTT S.r.l. -, escusso all'udienza del 24.6.2015, sul capitolo 30 indicato nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 attorea, ha tra l'altro dichiarato: "contattato dalla PPP, dal sig. Xx se ben ricordo, per andare a fare l'avviamento della macchina FM86SP. Io ci sono andato e i tecnici di PPP mi hanno accompagnato a ... presso la sede di ...; lì ho fatto l'avviamento della FM86SP, ho visto che c'era anche al, che erano state sostituite le etichette di TTT con quelle della PPP e i tecnici della ... mi hanno detto di aver acquistato le macchine da PPP".

19. Il teste di parte convenuta .., di professione artigiano, escusso a prova contraria sulla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cod. proc. civ. attorea, all'udienza del 24.6.2015, sul capitolo 30 ivi indicato ha dichiarato di essere a conoscenza della vendita, da parte di PPP S.r.l., del macchinario "...." e di aver comunicato tale fatto al sig. ..., della TTT S.r.l.. Tale testimonianza, resa da un soggetto indifferente al giudizio e, pertanto, pienamente attendibile, è in linea con quella del teste ... e conferma che la PPP S.r.l. ha non solo ricevuto dalla TTT S.r.l. il macchinario denominato "....", ma questo era certamente funzionante ed operativo, tanto è vero che lo ha rivenduto a terzi e, specificatamente, alla società ...

20. Unica testimonianza eccentrica è quella del teste ..., di professione responsabile tecnico presso la PPP S.r.l., escusso all'udienza del 2.7.2015 a prova contraria sulla memoria ex art.183, sesto comma, n. 2 cod. proc. civ. attorea, il quale sul capitolo 30 ivi indicato ha dichiarato che "[...] è certo che nemmeno la LINA B GEL è pervenuta alla PPP". La testimonianza dello .. non è supportata da riscontro probatorio alcuno e, soprattutto, è smentita per tabulas dal citato DDT del 29.9.2010 sottoscritto per ricezione (doc. 15 attoreo). Questo forte elemento, unitamente al vincolo lavorativo del teste con una delle parti del processo, non può che indurre il Tribunale a ritenere la fonte non pienamente attendibile e la dichiarazione recessiva rispetto al corposo compendio istruttorio sopra richiamato di tenore opposto.

In conclusione, ex art.2697 cod. civ., quanto alla vendita della "...." non è dimostrato l'inadempimento della venditrice, mentre è provato documentalmente l'inadempimento dell'acquirente alla propria obbligazione di pagamento del saldo prezzo.

21. Passando al macchinario denominato "Linea A Liquidi", non oggetto di domanda attorea ammissibile ma comunque per coerenza espositiva da esaminare perché anche su di essa verte la riconvenzionale risolutoria, è innanzitutto documentata la presa in carico da parte della venditrice in data 20.7.2010 per modifiche in garanzia (doc. 8 convenuta). L'attrice ha dedotto che, dopo il ritiro in garanzia, non è mai stata messa in condizione di adeguarlo alle necessità dell'acquirente, in quanto la PPP S.r.l. non le avrebbe mai consegnato la campionatura necessaria, e ha affermato che, comunque, quest'ultima non avrebbe mai "accettato la riconsegna del bene, più volte offertale [...] il quale, pertanto, è rimasto nella disponibilità dell'attrice" (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione).

La convenuta ha contro-dedotto che la TTT S.r.l. avrebbe avuto la disponibilità dei campioni finiti ancor prima dell'ordine d'acquisto del macchinario de quo e che tale circostanza sarebbe dimostrata dal doc. 4 di parte convenuta (cfr. pag. 8 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cod. proc. civ.).

22. Il Tribunale constata che dalle offerte di vendita n. 1024 e 1025, rispettivamente, del 28.4.2010 e del 6.5.2010 - richiamate nell'ordine d'acquisto n. 953 del 21.5.2010 (cfr. offerte sub docc. 12-13 attorei e ordine d'acquisto sub doc. 1 attoreo) -, si evince che la PPP S.r.l. avrebbe dovuto fornire alla TTT S.r.l. la campionatura necessaria per effettuare la taratura dei macchinari denominati "Linea M.G.Z. di riempimento e doppia tappatura Mod. FM 86" e "Linea M.G.Z. di riempimento lineare e tappatura Rif. Linea gel".

A pag. 4 di tali offerte, tra le "condizioni generali di vendita", si legge infatti che "Tutto il preventivo [...] è stato redatto senza 'presa visione' di

disegni tecnici o campionatura. Ci riserviamo quindi, di confermare o modificare l'offerta, solo dopo aver preso visione dei campioni di prodotto facenti capo alla quotazione stessa”.

Anche se la denominazione dei macchinari indicati nelle offerte in oggetto è formalmente differente rispetto a quella dei macchinari oggetto dell'ordine d'acquisto n. 953 del 21.5.2010, quest'ultimo fa espresso riferimento alle offerte nn. 1024 e 1025, e la circostanza che i macchinari indicati nelle offerte richiamate coincidono con quelli oggetto dell'ordine d'acquisto del 21.5.2015 è comunque pacifica in quanto mai contestata dalle parti.

E' poi documentalmente provato che, conformemente alle condizioni generali, con DDT n. 79/2010 in data 26.5.2010 la società ... S.r.l., per conto di PPP S.r.l., ha effettivamente inviato alla TTT S.r.l., i campioni ivi indicati, denominati “prove distruttive” (cfr. DDT sub doc. 4 di parte convenuta).

Anche se il predetto DDT non risulta sottoscritto dal destinatario – TTT S.r.l. -, la circostanza che la stessa ha ricevuto i predetti campioni è pacifica (cfr. pag. 3 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 attorea) e, in ogni caso, dal momento che il DDT è siglato dal vettore, vale la presunzione di cui all'art. 1510, secondo comma, cod. civ..

23. Altra questione è quella della completezza della campionatura trasmessa dalla PPP S.r.l. alla TTT S.r.l. e, in mancanza di prove documentale, decisiva è stata la prova orale ammessa. Ebbene, il teste ..., sul capitolo 8 indicato nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 attorea, ha sì confermato che la TTT S.r.l. ha ricevuto la campionatura dalla PPP S.r.l. di cui vi è riscontro documentale, ma ha anche dichiarato di aver sollecitato il sig. ... – di TTT S.r.l. - a chiamare il sig. ... – di PPP S.r.l. - “per denunciare le mancanze” in quanto “non si trattava di tutti i campioni richiesti, mancava la scheda di abbinamento tra flaconi, prodotti e tappi”.

Sul capitolo 14 della memoria istruttoria attorea, il teste ... ha confermato che il sig. di TTT S.r.l., dopo aver ricevuto la restituzione dei macchinari “...” e “Linea A Liquidi” da parte della PPP S.r.l., ha contattato il legale rappresentante di quest'ultima facendogli presente che per poter ottimizzare il funzionamento del macchinario “Linea A Liquidi” risultava necessaria l'acquisizione della campionatura definitiva. Il ha, in particolare, riferito che “senza campionatura non potevo tarare la macchina ed ultimare la linea di produzione”. Sul capitolo 26, infine, il teste ha riferito che “[...] Non è stata consegnata da PPP la campionatura definitiva per la macchina di cui al capitolo”. 24. Il teste di parte convenuta Xx ha, invece, smentito le circostanze indicate nei richiamati capitoli di prova ma, per le ragioni sopra esposte e in particolare per la contraddizione della deposizione con prove documentali non impugnate da alcuna delle parti, la sua testimonianza non può essere ritenuta pienamente attendibile.

Le dichiarazioni rese dal teste ... costituiscono invece elementi di segno neutro, in quanto lo stesso ha riferito di non saper rispondere; tuttavia, sul capitolo 26, lo stesso ha significativamente dichiarato “[...] che per la mia esperienza possono servire diverse consegne di campionatura per arrivare all'offerta e alla conclusione del contratto”.

Ciò conferma la prospettiva attorea e a ben vedere quanto previsto nelle stesse condizioni generali di contratto summenzionate, in quanto nella prassi dei contratti aventi ad oggetto macchine industriali del tipo di

quelle oggetto della presente controversia, è frequente che la campionatura sia consegnata in più partite sino alla messa a punto che consente l'ottimizzazione della linea produttiva.

25. In conclusione, nemmeno in relazione alla Linea A è dimostrato un inadempimento della venditrice, dal momento che la natura stessa dei campioni forniti il 26.5.2010, come "prove distruttive", ossia destinate a consumarsi con la messa a punto implica che ove, dopo la prima messa a punto ritenuta inidonea dall'acquirente, e restituite le macchine per modifiche il 29.9.2010, fosse emersa la necessità di una campionatura definitiva per la seconda e definitiva messa a punto, vi era un onere di collaborazione in capo all'acquirente nel fornire una campionatura completa idonea, nell'interesse suo e della venditrice. Ciò è conforme alle condizioni generali di contratto, alla prassi (teste ..) e, pur in presenza di richiesta specifica di integrazione della campionatura dopo il 29.9.2010 (teste ..), nel caso di specie questa non è mai stata assicurata dall'acquirente, come era suo onere fare.

26. Alla luce di quanto precede, va scrutinata la domanda riconvenzionale della convenuta, di risoluzione del contratto di compravendita perfezionatosi in seguito all'accettazione da parte della TTT S.r.l. dell'ordine di acquisto della PPP S.r.l. n. 953 inviate il 21.5.2010. La domanda non reca indicazione di alcuna specifica previsione di legge a fondamento ed è accompagnata dalla richiesta di risarcimento dei danni asseritamente patiti e di condanna dell'attrice alla restituzione della somma di € 40.810,00, corrispondente all'acconto-prezzo versato per l'acquisto dei macchinari "..." e "Linea A Liquidi".

27. Orbene, il Tribunale ritiene che la causa petendi della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta deve essere rinvenuta nelle norme speciali di cui agli art. 1492 e ss. del cod. civ., dettate in tema di compravendita, qualificazione confermata anche dalla specifica eccezione ex art.1495 cod. civ. sollevata dall'attrice e disattesa dal Tribunale. Così qualificata, la domanda risolutoria deve essere interamente rigettata in quanto non è dimostrato l'inadempimento della venditrice TTT S.r.l. alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di compravendita per cui è causa. Essendo al contrario dimostrato l'adempimento della venditrice, è fondata la domanda attorea di condanna della PPP S.r.l. al pagamento del saldo prezzo di € 76.800,00. Tale importo è ottenuto dalla sottrazione dell'acconto di € 16.000,00 versato dalla PPP S.r.l. alla TTT S.r.l. per l'acquisto del macchinario "..." (cfr. fattura sub doc. 3 attoreo), dal prezzo complessivo di € 80.000,00, oltre Iva al 20%, pattuito dalle parti con la sottoscrizione del contratto di compravendita per cui è causa.

Sulla sorte capitale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale, dalla data della domanda, 10.2.2014, sino al soddisfo.

28. Occorre, ora, soffermarsi sulla questione attinente alla consegna o meno da parte della TTT S.r.l. alla PPP S.r.l. di un terzo macchinario denominato "Mod. FM86 a doppia colonna di riempimento e tappatura", non dedotto nel contratto di compravendita delle due linee di cui si è detto, ma oggetto della domanda giudiziale.

In particolare, l'attrice ha dedotto che il "Mod. FM86" sarebbe stato consegnato a PPP S.r.l. "in prestito", insieme ad una serie di altri accessori, in attesa della riparazione del macchinario denominato "Linea A Liquidi" (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione).

La convenuta ha contro-dedotto che la stessa non avrebbe mai ricevuto dalla TTT S.r.l. tale macchina (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e

risposta) mentre ha confermato di aver ricevuto la consegna di accessori “legati presumibilmente alla stessa” (cfr. pag. 8 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cod. proc. civ. di parte convenuta).

29. Il Tribunale rileva che l’attrice ha depositato agli atti il DDT n. 09/11 nel quale è indicato che è stato consegnato in data 26.1.2011 in “conto visione per prove prodotto”, presso la sede della PPP S.r.l., il macchinario denominato “MOD. FM86 A ...”, con alcuni accessori, ossia “1 TAVOLO ...” e “1 ...” (cfr. DDT sub doc. 5 attoreo).

Come risulta da tale DDT, nel quale è stata cancellata la sigla “mittente” e lasciata in chiaro quella di “destinatario”, la consegna è avvenuta “a vista” nelle mani del destinatario PPP S.r.l., indicato in alto a destra nel DDT, per conto del quale è stata apposta anche la firma nella casella relativa al “conducente”.

30. La circostanza che la TTT S.r.l. ha consegnato alla PPP S.r.l. in data 26.1.2011 il “MOD. FM86” con gli accessori è riscontrata dal fatto che in data 24.3.2011 la TTT S.r.l. ha consegnato alla PPP S.r.l. ulteriori accessori, nella specie “tre formati per macchina mod. FM86 x test prodotto”, inerenti al macchinario come si legge nel DDT n. 27/11 (“allegato dall’attrice sub doc. 9 e come confermato dalla stessa convenuta (cfr. pag. 8 della comparsa conclusionale).

La consegna di tali accessori per il test prodotto non avrebbe, evidentemente, avuto alcun senso se prima non fosse stata consegnata la macchina in oggetto; ogni macchinario è, infatti, connotato da specifiche caratteristiche e richiede l’utilizzo di appositi campioni per la taratura e, pertanto, i richiamati accessori non avrebbero potuto essere abbinati a macchine diverse dal modello di riferimento.

31. Ancora, la prova orale e, in particolare, il teste – sul capitolo 22 indicato nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 attorea – ha confermato che lo stesso ha caricato la macchina “...a doppia colonna di riempimento e tappatura” e gli accessori sul camion della PPP S.r.l. e che macchina ed accessori erano nuovi, e predisposti per la lavorazione.

Tale testimonianza è riscontrata dal richiamato DDT n. 09/11 dal quale si evince che il trasporto della merce e la consegna sono avvenuti su mezzo del destinatario, PPP S.r.l..

Il teste nulla ha saputo riferire riguardo alla consegna della macchina in oggetto mentre il teste Xx, sul capitolo 22, si è limitato ad affermare che “[.] se la FM86SP, di cui comunque non ho alcuna conoscenza, fosse stata consegnata l’avrei saputo”, considerazione generica, proveniente da fonte inattendibile perché, come sopra visto, autore di altra dichiarazione smentita documentalmente.

32. Sulla base degli elementi di prova agli atti risulta, pertanto, dimostrato che la TTT S.r.l. ha consegnato alla PPP S.r.l. il macchinario denominato “...a doppia colonna di riempimento e tappatura” e gli accessori sopra riportati; la consegna è avvenuta “in conto visione” come indicato nei DDT, ossia in comodato d’uso gratuito ai sensi dell’art. 1803 cod. civ.; è logico che non sia trattato di compravendita in assenza di un contratto scritto analogo a quello delle Linee A e B, come d’uso negoziale; la qualificazione contrattuale nel senso del temporaneo godimento è cronologicamente suffragata dal fatto che la “Linea A” è stata restituita alla venditrice il 29.9.2010 per modifiche, tre mesi prima del comodato.

33. La circostanza che tale macchinario, unitamente agli accessori, in comodato d’uso non è mai stato riconsegnato dalla comodataria PPP S.r.l. alla TTT S.r.l. dopo i solleciti di questa, intervenuti con lettera

raccomandata a/r del 12.9.2011 (doc. 11 attoreo) è confermata dalle dichiarazioni del teste rese sul capitolo di prova n. 27. In ogni caso, la convenuta non ha mai dimostrato la riconsegna, come era suo onere fare ai fini e per gli effetti dell'art. 2697 cod. civ., dal momento che non è credibile che una linea produttiva del genere con gli accessori passi di mano senza un DDT, soprattutto in relazione ad un contratto di comodato in cui in caso di perimento o distruzione della cosa o anche alienazione a terzi, il comodatario deve pagarne il prezzo al comodante ed eventualmente risarcire il danno.

La convenuta si è, pertanto, resa inadempiente ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. anche all'obbligazione - assunta con la sottoscrizione del predetto contratto di comodato - di restituire la cosa "non appena il comodante la richiede" ex art. 1810 cod. civ., dettato in tema di "Comodato senza determinazione di durata", fattispecie ricorrente nel caso in oggetto.

34. Quanto agli effetti, l'attrice ha chiesto di condannare la PPP S.r.l. alla restituzione, in proprio favore, del macchinario "...a doppia colonna di riempimento e tappatura" e dei relativi accessori, ovvero al pagamento del controvalore degli stessi. Orbene, come dimostrato dalle dichiarazioni rese dal teste ... e dal teste ..., la macchina è stata venduta dalla PPP S.r.l. a terzi, ossia alla società La condanna della PPP S.r.l. alla restituzione del macchinario "...a doppia colonna di riempimento e tappatura" comporterebbe, pertanto, un rilevante aggravio per la stessa. Pertanto, non essendo praticabile il risarcimento del danno in forma specifica per inadempimento del contratto di comodato stipulato con la PPP S.r.l. in data 26.1.2011, è dovuto il risarcimento del danno per equivalente, pari sostanzialmente al prezzo della macchina e degli accessori a settembre 2011, momento in cui il comodatario è divenuto inadempiente alla richiesta di restituzione.

Infatti, nella citata raccomandata del 12.9.2011 si legge che in caso di mancata restituzione dei beni, la TTT S.r.l. avrebbe proceduto "[...] alla fatturazione degli stessi entro la fine di settembre 2011"; ciò significa che entro tale congruo termine la TTT S.r.l. avrebbe proceduto alla vendita della merce alla PPP S.r.l.; anche se l'attrice non ha allegato la prova della ricezione della predetta raccomandata da parte di PPP S.r.l., quest'ultima non ha mai contestato tale circostanza che, pertanto, deve ritenersi pacifica.

35. In merito alla quantificazione del prezzo, la TTT S.r.l. ha allegato una serie di documenti coevi ai fatti oggetto della presente controversia (cfr. docc. 6-7-8 attorei), dai quali si evince che il valore della macchina de quo, con gli accessori, è di € 280.000,00 – prezzo pattuito nel 2010 dall'attrice con un terzo per l'acquisto di identica linea produttiva accessoriata. Al contrario, la convenuta non ha mai allegato documentazione idonea a dimostrare un differente valore commerciale del macchinario. Peraltro, il prezzo indicato da TTT nelle sue difese è sostanzialmente in linea con quello indicato al momento dei fatti, settembre 2011, nella lettera di sollecito alla riconsegna doc. 11 attoreo e, dunque, va considerato pienamente attendibile ai fini della quantificazione del danno patrimoniale. La PPP S.r.l. deve essere, pertanto, condannata al pagamento – a titolo di risarcimento del danno per equivalente – in favore di TTT S.r.l. della somma di € 280.000,00, oltre Iva.

36. Si tratta di credito satisfattivo del danno patrimoniale, parametrato al prezzo di vendita, e questo Tribunale aderisce ad una lettura

convenzionalmente orientata della previsione dell'art.1223 cod. civ., alla luce della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Nella quantificazione del danno patrimoniale, dev'essere scorporato il quantum risarcito, parametrato al prezzo netto, dall'imposizione fiscale dovuta allo Stato membro, per evitare da un lato un ingiustificato arricchimento del risarcito e, dall'altro, un falsamento delle regole concorrenziali del mercato (cfr. ad es. sentenza CEDU Petri Testaferrata Bonici Ghaxaq c. Malta, No. 26771/07, 3 settembre 2013, § 25).

Infatti, da un lato l'incameramento da parte del soggetto risarcito anche dell'Iva, spettante all'Erario in caso di normale compravendita, andrebbe oltre la ricostituzione per equivalente della situazione anteriore all'inadempimento contrattuale. Dall'altro, riconoscere come dovuto solo l'importo di € 280.000,00 in presenza di un bene di rilevante valore passato di mano, senza che il comodatario che l'ha poi ceduto a terzi paghi l'Iva all'Erario, può costituire un modo per falsare il mercato, oltre che sottrarre risorse dovute allo Stato e all'UE. Diventerebbe conveniente per il comodatario scegliere di restare inadempiente verso il comodante e attendere l'esito del processo, nella certezza comunque di non dover almeno pagare l'Iva, a detrimento di chi sul mercato regolarmente acquista il medesimo macchinario pagando l'imposta unitamente al prezzo.

37. Né la valutazione delle conseguenze del risarcimento ai fini fiscali da parte dell'Autorità preposta al recupero dell'imposizione, ove assimilasse il caso di specie al trattamento fiscale della compravendita, potrebbe rimettere in discussione la qualificazione del contratto nel presente processo, la quale resta ai fini del merito della decisione un comodato rimasto inadempito, ponendosi su di un piano diverso.

Per le esposte ragioni, copia della presente sentenza dev'essere senz'altro tramessa all'Agenzia delle Entrate per gli eventuali adempimenti di competenza.

38. Sulla somma di € 280.000,00 devono essere poi riconosciuti gli interessi calcolati al tasso legale dal 1° ottobre 2011 al soddisfo. Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria in quanto il danno patito e dimostrato dalla TTT S.r.l. è un danno patrimoniale per somme di denaro certe – in quanto parametrato sui prezzi di listino indicati nei richiamati documenti – e, dunque, il regime degli accessori è assimilabile a quello per il credito di valuta.

39. Non trovano accoglimento i capi di domanda attorei di natura risarcitoria nn. 3) e 4) in quanto la TTT non ha dimostrato l'esistenza di danni ulteriori in relazione alla merce data in comodato diversi da quelli sopra esaminati.

40. Occorre da ultimo scrutinare il capo di domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, di accertamento del credito dalla stessa asseritamente vantato nei confronti dell'attrice per la fornitura di merce e per "l'acquisto di quei pezzi occorrenti per la costruzione delle linee" produttive per cui è causa.

Il Tribunale rileva innanzitutto che la stessa attrice, a pag. 8 della memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 cod. proc. civ., ha riconosciuto l'esistenza del credito di € 10.672,78, comprensivi di Iva, risultante dalle fatture nn. 480, 520, 566 del 2010 emesse dalla PPP S.r.l. (cfr. fatture sub doc. 10 di parte convenuta).

TTT S.r.l., a pag. 9 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ., ha poi riconosciuto l'esistenza del credito di € 1.057,36, comprensivi

di Iva, risultante dalle fatture nn. 148 e 197 del 2011 emesse dalla PPP S.r.l. (cfr. fatture sub docc. 14- 14 A di parte convenuta, e capo 7) della stessa domanda attorea).

L'attrice, a pag. 10 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ., ha altresì riconosciuto l'esistenza del credito di € 23.944,65, comprensivi di Iva, risultante dalle fatture nn. 254, 302, 356, 361 e 391 del 2011 emesse dalla PPP S.r.l. (cfr. fatture sub docc. 17, 17 A-B-C-D- di parte convenuta).

41. Quanto al credito di € 31.402,39 allegato da PPP S.r.l. indicato nella fattura n. 377 del 31.8.2011, il Tribunale rileva che di tale importo, la somma di € 25.000,00 oltre Iva al 20% per la merce a cui fa riferimento il DDT n. 762 del 30.8.2011, non può essere riconosciuta alla PPP S.r.l. in quanto quest'ultimo documento – a differenza dei DDT nn. 746-747 - non è sottoscritto dalla destinataria TTT S.r.l. (cfr. DDT sub doc. 18 di parte convenuta) e, pertanto, non vi è prova della consegna. Dall'importo di € 31.402,39, comprensivo di Iva, deve essere così sottratta la somma di € 30.000,00, al lordo dell'Iva, e TTT S.r.l. deve alla convenuta, per la causale indicata, € 1.402,39, importo già comprensivo di Iva. L'accoglimento in parte qua del capo di domanda riconvenzionale principale di pagamento delle fatture, determina l'assorbimento di quello subordinato di restituzione alla convenuta in natura della merce ivi riportata.

42. In accoglimento della richiesta reciproca, dev'essere dichiarata la compensazione sino alla concorrenza tra il credito attoreo di € 76.800,00 maggiorato dal tasso legale dei soli interessi dalla notifica della citazione (10.2.2014) sino al 30.6.2016, data della presente sentenza, e così pari ad € 77.942,32, sommato al credito attoreo di € 280.000,00 maggiorato dal tasso legale dei soli interessi dal 1° ottobre 2011 sino al 30.6.2016, e pari ad € 299.545,53, per un importo complessivo di € 377.487,85, con il controcredito vantato dalla convenuta pari a complessivi € 46.797,18 che, maggiorati dei soli interessi al tasso legale calcolati dall'emissione delle singole fatture sino al 30.6.2016, è pari ad € 50.406,27.

Nel dettaglio, tale ultimo importo è il risultato della sommatoria di:

- € 8.999,98, portato dalla fattura 480 del 30.10.2010 con pagamento a rimessa diretta, maggiorato del tasso legale dei soli interessi da allora al 30.6.2016 e pari ad € 9.744,87;
- € 10.801,20, portato dalla fattura 520 del 30.11.2010 con pagamento a rimessa diretta, maggiorato del tasso legale dei soli interessi da allora al 30.6.2016 e pari ad € 11.685,98;
- € 591,60, portato dalla fattura n. 566 del 31.12.2010 con pagamento a rimessa diretta, maggiorato del tasso legale dei soli interessi da allora al 30.6.2016 e pari ad € 639,56;
- € 51,60, portato dalla fattura n. 148 del 31.3.2011 con pagamento a rimessa diretta, maggiorato del tasso legale dei soli interessi da allora al 30.6.2016 e pari ad € 55,59;
- € 1.005,76, portato dalla fattura n. 197 del 30.4.2011, con pagamento a rimessa diretta, maggiorato del tasso legale dei soli interessi da allora al 30.6.2016 e pari ad € 1.082,34;
- € 331,20, portato dalla fattura n. 254 del 31.5.2011 con pagamento a rimessa diretta, maggiorato del tasso legale dei soli interessi da allora al 30.6.2016 e pari ad € 355,99;

- € 15.466,63, portato dalla fattura n. 302 del 30.6.2011 con pagamento a rimessa diretta, maggiorato del tasso legale dei soli interessi da allora al 30.6.2016 e pari ad € 16.605,39;
- € 7.010,42, portato dalla fattura n. 356 del 31.7.2011 con pagamento a rimessa diretta, maggiorato del tasso legale dei soli interessi da allora al 30.6.2016 e pari ad € 7.517,64;
- € 703,20, portato dalla fattura n. 361 del 31.8.2011 con pagamento a rimessa diretta, maggiorato del tasso legale dei soli interessi da allora al 30.6.2016 e pari ad € 753,19;
- € 433,20, portato dalla fattura n. 391 del 16.9.2011 con pagamento a rimessa diretta, maggiorato del tasso legale dei soli interessi da allora al 30.6.2016 e pari ad € 463,65;
- € 1.402,39, parte del complessivo credito di € 31.402,39 portato dalla fattura n. 377 del 31.8.2011 con pagamento a rimessa diretta, maggiorato del tasso legale dei soli interessi da allora al 30.6.2016 e pari ad € 1.502,07.

43. Dalla parziale compensazione discende un saldo creditorio attivo in capo a parte attrice pari ad € 327.081,58 alla data del 30.6.2016, data della presente sentenza, rispetto al quale la convenuta deve essere condannata al relativo pagamento, oltre interessi al tasso legale calcolati dal 30.6.2016, sino al soddisfo.

44. Deve essere anche rigettata la domanda della convenuta di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. nei confronti dell'attrice visto il prevalente accoglimento della domanda attorea, che nega in radice la temerarietà dell'azione.

45. Le spese di lite sono compensate per 1/3 ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. in considerazione della parziale soccombenza reciproca tra le parti e per i restanti 2/3 sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e seguono l'ordinario criterio della soccombenza e sono poste a carico della convenuta. Infatti, in data 2.4.2014 è stato pubblicato in GU n.77/2014 il decreto n.55/2014 recante i nuovi parametri forensi. Il decreto è entrato in vigore in data 3.4.2014, giorno successivo alla sua pubblicazione, e prevede tra l'altro: "Art. 28 Disposizione temporale 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore".

46. Al proposito va ricordato l'insegnamento de le SSUU del 2012 n.17405, in relazione al previgente decreto n.140/2012 secondo cui "in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata".

47. Pertanto, i nuovi parametri si applicano alla presente sentenza, posto che l'attività difensiva processuale si è prevalentemente svolta successivamente all'entrata in vigore del nuovo decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta il 10.2.2014 dalla TTT S.r.l. contro PPP S.r.l., sulla riconvenzionale da questa proposta in data 17.6.2014, e sui capi di domanda attorea introdotti e modificati in data 23.9.2014, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. dichiara l'inammissibilità dei capi di domanda attorei nn. 5) e 6);
 2. accerta l'inadempimento della convenuta al contratto di compravendita del macchinario denominato "..." imputabile a PPP S.r.l. e, per l'effetto, l'obbligazione di pagare in favore dell'attrice il saldo prezzo di € 76.800,00, oltre interessi al tasso legale dal 10.2.2014 sino al 30.6.2016;
 3. accerta l'inadempimento al contratto di comodato d'uso gratuito del macchinario denominato "...a doppia colonna di riempimento e tappatura", oltre agli accessori, imputabile a PPP S.r.l. e, per l'effetto, l'obbligazione di pagare in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, € 280.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 1° ottobre 2011 sino al 30.6.2016;
 4. accerta l'esistenza di un controcredito di PPP S.r.l. nei confronti di TTT S.r.l. pari ad € 46.797,18, oltre interessi al tasso legale calcolati dalla scadenza delle singole fatture indicate in parte motiva al 30.6.2016;
 5. compensa sino alla concorrenza il credito di TTT S.r.l. di cui ai capi n.2 e 3 del dispositivo che, maggiorato degli interessi calcolati al 30.6.2016, è pari ad € 377.487,85, con il controcredito di PPP S.r.l. di cui al capo n.4 del dispositivo che, maggiorato degli interessi calcolati al 30.6.2016, è pari ad € 50.406,27; per l'effetto,
 6. condanna la PPP S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di TTT S.r.l. dell'importo di € 327.081,58, oltre interessi calcolati al tasso legale dal 30.6.2016 sino al soddisfo;
 7. rigetta la domanda attorea e la riconvenzionale nel resto, incluso il capo ex art.96 cod. proc. civ.;
 8. compensa per 1/3 le spese di lite e condanna PPP S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione a TTT S.r.l. dei restanti 2/3, liquidati in € 13.000,00 per compensi, € 1.950,00 per rimborso spese borsuali 15%, oltre Iva se dovuta e Cpa.
- Manda la Cancelleria alla trasmissione di copia della presente sentenza all'Agenzia delle Entrate per gli eventuali adempimenti di competenza, in relazione a quanto evidenziato ai §§ 36 e 37 della presente decisione.